SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 marzo 1995, n. 68.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1995, N. 50.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto alla metà.

2. La lettera *d)* del quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"*d)* da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2102):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dell'interno (BRANCACCIO) il 27 febbraio 1995.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 febbraio 1995.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° marzo 1995.

Esaminato dalla I commissione il 1° marzo 1995.

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1452):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 marzo 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 marzo 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione il 7 marzo 1995.

Esaminato in aula e approvato il 9 marzo 1995.

95G0100

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1995, n. 69.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1995.

Nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992 e 18 luglio 1992;

Visto che il consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 23 febbraio 1995, ha nominato vice direttore generale dell'Istituto, il dottor Pierluigi Ciocca in sostituzione del dott. Vincenzo Desario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Pierluigi Ciocca a vice direttore generale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 115

95A1540

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Nuria Ubeda Santandreu presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nelle conferenze di servizi nelle sedute del 5 ottobre 1993 e 20 giugno 1994;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un diploma di laurea italiana;

Rilevato che l'interessata ha documentato con un certificato dell'ordine degli avvocati di Figueras di aver esercitato la professione di avvocato dal 1988;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Nuria Ubeda Santandreu, nata l'11 novembre 1964 a Figueras Gerona (Spagna), cittadina spagnola, *de licenciado en Derecho*, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale che consisterà in un colloquio sulla deontologia professionale ed i diritti e doveri dell'avvocato.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessata ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 24 febbraio 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A1438

DECRETO 27 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Angela Giebelmann in Salvoni presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un titolo tedesco di *rechtsanwalt*;

Rilevato altresì che l'interessata è in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza italiano;

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Angela Giebelmann in Salvoni nata a Bremerhaven il 28 gennaio 1947 cittadina tedesca di *rechtsanwalt* conseguito in Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994 e che consisterà in un colloquio orale in diritti e doveri del procuratore e sulla deontologia professionale.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessata ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 27 febbraio 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A1439

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sarzana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria n. 713/95 del 17 gennaio 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sarzana;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al crollo delle scale di accesso agli uffici della vecchia sede durante le operazioni di trasloco nella nuova sede, avvenuto il 16 gennaio 1995, e che ha reso inagibile l'ufficio fino al 25 gennaio 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 E 25 GENNAIO 1995

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Sarzana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A1440

DECRETO 4 marzo 1995.

Modalità aggiuntive per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) 1994 da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Visto l'art. 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 504/1992, per effetto del quale l'ICI deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile soggetto ad imposizione, ovvero su apposito c/c postale intestato al predetto concessionario;

Visto il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993, con il quale è stato approvato il modello per il versamento dell'ICI e sono determinate, sul retro del modello stesso, istruzioni e modalità di compilazione;

Visto il decreto interministeriale del 22 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1994, con il quale è stato approvato il modello unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 1994 per i fabbricati già rurali;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1994, con il quale sono state approvate le modalità per il riparto e la devoluzione dell'ICI 1994 per i fabbricati già rurali;

Vista la disposizione correttiva recata dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 518, secondo la quale con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite, con effetto dall'anno 1993, ulteriori modalità, alternative rispetto a quelle ordinarie, per il versamento dell'ICI dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

Considerata l'opportunità di disciplinare, con il presente decreto, le modalità aggiuntive di versamento dell'imposta limitatamente a quella dovuta per l'anno 1994 dai predetti contribuenti, salva restando l'emanazione di ulteriori decreti relativamente all'ICI dovuta per gli anni successivi;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da essi dovuta per l'anno 1994, oltre che secondo le modalità stabilite nei decreti interministeriali del 12 maggio 1993 e 22 aprile 1994 citati nelle premesse, tramite bonifico bancario oppure tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente. In tal caso il versamento può essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nello Stato italiano, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in lire italiane, per un importo pari all'imposta dovuta, a favore del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, avente sede in Roma; per i vaglia postali emessi negli Stati Uniti d'America il versamento deve essere disposto per un importo corrispondente alla somma dovuta in lire italiane. Agli effetti della tempestività del versamento dell'imposta da parte del contribuente si ha riguardo alla data di ordine del bonifico ovvero di emissione all'estero dei predetti vaglia.

2. Nel bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali di cui al comma 1 devono essere indicati, oltre al predetto Consorzio, quale beneficiario, ed alla sua sede in Roma: l'importo versato; il cognome e nome ovvero la ragione sociale o denominazione del contribuente; lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo; il codice fiscale italiano del contribuente ovvero, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la causale del versamento usando la frase «ICI 1994». In caso di pagamento tramite vaglia postale, anche i dati relativi al codice fiscale vanno indicati nello spazio dedicato alla causale di versamento.

3. Il bonifico bancario deve essere effettuato presso una azienda di credito operante all'estero e deve essere domiciliato presso la sede centrale della Banca di Roma, con la quale il predetto Consorzio intratterrà un apposito rapporto di conto corrente.

4. Il vaglia internazionale ordinario deve essere localizzato presso «l'ufficio P.T. di Roma EUR».

5. Il conto corrente postale, intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, deve essere unico e dedicato esclusivamente alla riscossione dell'ICI. L'apposito conto corrente bancario di cui al comma 3 non può essere utilizzato dal Consorzio per operazioni diverse da quelle di cui al presente decreto.

6. Il Consorzio può disporre delle somme giacenti sul conto corrente postale e su quello bancario di cui al comma 5 esclusivamente a fronte del contestuale versamento sui conti correnti postali intestati ai concessionari territorialmente competenti e dedicati alla riscossione dell'ICI.

7. Il costo del bonifico o delle operazioni postali di cui al comma 1 è a carico del contribuente.

Art. 2.

1. Entro i sette giorni successivi alla data del bonifico ovvero di emissione del vaglia internazionale, il contribuente deve spedire, per raccomandata, al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione la parte di destra, denominata «certificato di accreditamento», del modello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993 citato nelle premesse oppure, in caso di fabbricati già rurali, del modello approvato con il decreto interministeriale del 22 aprile 1994, anch'esso citato nelle premesse, previa sua compilazione secondo le istruzioni e modalità riportate sul retro dei modelli stessi ma con le seguenti modifiche od integrazioni: non va indicato il numero di conto corrente postale né la denominazione del concessionario della riscossione; in luogo del comune di domicilio fiscale, va indicato lo stato estero di residenza del contribuente con la specificazione della relativa località ed indirizzo; in mancanza di codice fiscale italiano del contribuente, va indicato, se posseduto, il codice di identificazione fiscale a lui rilasciato dallo Stato estero di residenza; nello spazio bianco riservato al «bollo dell'ufficio P.T.» va indicato con quale mezzo è stato eseguito il versamento (bonifico bancario; vaglia internazionale ordinario; vaglia internazionale di versamento in c/c) ed i suoi estremi (data di ordine del bonifico bancario, suo importo e denominazione dell'azienda di credito operante all'estero incaricata dell'operazione; ovvero, data di emissione all'estero del vaglia, suo importo e denominazione dell'ufficio postale estero presso il quale il titolo è stato emesso).

2. Se l'importo versato si riferisce ad immobili ubicati sul territorio di più comuni, il contribuente deve compilare e spedire al predetto Consorzio, inscrendoli in unica busta tanti modelli, limitatamente alla parte denominata «certificato di accreditamento», quanti sono i comuni di ubicazione degli immobili. In tal caso la somma degli importi che il contribuente ha indicato sui modelli come imposta relativa a ciascun comune deve essere pari all'importo complessivamente versato.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche qualora l'importo versato si riferisca a fabbricati già rurali e ad altri immobili posseduti dal contribuente nel medesimo comune.

Art. 3.

1. Entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento del bonifico, la sede centrale della Banca di Roma deve accreditare le corrispondenti somme sull'apposito conto corrente bancario di cui al comma 3 dell'art. 1. Entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento del vaglia internazionale ordinario, l'ufficio postale di Roma EUR deve provvedere alla commutazione dei titoli ed al versamento delle relative somme sul conto corrente postale di cui al comma 5 dell'art. 1.

2. Sulla base dei dati risultanti, distintamente per ciascun contribuente, dalle comunicazioni di accreditamento postale e dalle relative documentazioni ovvero dalle informazioni fornite dall'azienda di credito presso la quale sono stati domiciliati i bonifici, nonché sulla base delle indicazioni contenute nei modelli trasmessi dai contribuenti ai sensi dell'art. 2, il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione deve provvedere, entro dieci giorni dall'acquisizione delle informazioni necessarie, al versamento dell'ICI riscossa sui conti correnti postali intestati ai concessionari territorialmente competenti e dedicati alla riscossione dell'ICI; il Consorzio deve altresì provvedere, non appena possibile, al versamento sui predetti conti dei concessionari degli interessi maturati sui conti di cui al comma 6 dell'art. 1 imputandoli proporzionalmente all'imposta di spettanza di ciascun ente.

3. I concessionari, sulla base delle comunicazioni del Consorzio, devono provvedere, secondo le disposizioni vigenti, al versamento in favore dei comuni delle somme ad essi spettanti, nonché al versamento in favore dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale del 30 maggio 1994, citato nelle premesse, della quota relativa ai fabbricati già rurali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

Il Ministro delle tesoro
DINI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 251

95A1468

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 febbraio 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 27 luglio 1994 concernente l'approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di taluni servizi per gli anni 1994, 1995 e 1996.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 27 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1994, concernente l'approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di taluni servizi per gli anni 1994, 1995 e 1996;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il quale all'art. 79, comma 5, dispone che: «Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani ...»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995, il quale con l'art. 20, comma 1, lettera *c)*, ha operato la sostituzione del testo dell'art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 507/1993, estendendo l'applicazione del disposto normativo all'anno 1995;

Ritenuto che i modelli di certificazione approvati con il suddetto decreto del 27 luglio 1994, nel quadro 3, non sono tali da recepire la predetta disposizione di legge;

Ravvisata la necessità di rettificare la prima nota in calce al quadro 3 della modulistica stessa;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni comunità montane ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

Decreta:

La prima nota in calce al quadro 3 della modulistica approvata con il precedente decreto del 27 luglio 1994, di cui in premessa, è sostituita con la seguente:

«Per l'anno 199.., gli impegni di spesa di cui alla riga 1-I sono stati determinati deducendo, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, una quota non inferiore al 5%, in applicazione dell'art. 79, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive variazioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

95A1487

DECRETO 21 febbraio 1995.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Montemurro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Santomartino è stato eletto consigliere del comune di Montemurro (Potenza) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato sindaco in data 17 giugno 1990;

Visto che nei suoi confronti pendono diversi procedimenti penali ner i reati di cui agli articoli 323, 324, 368, 476, 479 e 480 del codice penale, nonché per i reati di cui all'art. 650 del codice penale e agli articoli 3, 17 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Vista la sentenza emessa in data 30 giugno 1993 dal tribunale di Potenza, attualmente impugnata in sede di appello, con la quale il suddetto amministratore è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli articoli 476 e 490 del codice penale;

Vista la sentenza emessa in data 16 gennaio 1995 dal tribunale di Potenza, con la quale il sig. Santomartino è stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 324 e 479 del codice penale e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione;

Rilevato altresì che nei confronti del sig. Antonio Santomartino pende un ulteriore procedimento penale per i reati di cui agli articoli 323 e 480 del codice penale, e che nell'ambito di tale procedimento il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza ha disposto l'applicazione della misura interdittiva dalle funzioni di sindaco per la durata di mesi due a carico del citato amministratore, ritenendolo soggetto dotato di pericolosa e nociva attitudine a fare uso deviante e strumentale della funzione pubblica rivestita;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che per le gravi e reiterate violazioni di legge rilevate a carico del sig. Antonio Santomartino la permanenza del medesimo nelle cariche ricoperte potrebbe esporre l'attività amministrativa dell'ente ad una potenzialità di inquinamento, pregiudicandone i principi di legalità e trasparenza;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Antonio Santomartino dalle cariche di consigliere e di sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Santomartino è rimosso dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Montemurro (Potenza).

Roma, 21 febbraio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio Santomartino è stato eletto consigliere del comune di Montemurro (Potenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed attualmente ricopre la carica di sindaco.

A carico del predetto amministratore risultano pendenti numerosi procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare per i reati di calunnia, abuso d'ufficio, falsità materiale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, violazione di norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e violazione delle prescrizioni, per le costruzioni in zone sismiche, dei provvedimenti delle autorità.

Inoltre, il tribunale di Potenza con sentenza del 30 giugno 1993, attualmente gravata da appello, ha condannato il sig. Santomartino per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, alla pena di un anno di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per un anno concedendo, in relazione ad entrambe le pene, il beneficio della sospensione.

Successivamente, con sentenza emessa in data 16 gennaio 1995, il tribunale di Potenza ha dichiarato il sig. Antonio Santomartino colpevole dei reati di cui agli articoli 324 e 479 del codice penale, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

Nell'ambito di un ulteriore procedimento, nel quale l'amministratore predetto è imputato dei reati di abuso d'ufficio e falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in certificati ed autorizzazioni amministrative, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza, con ordinanza del 15 ottobre 1994, ha disposto, a suo carico, l'applicazione della misura interdittiva dalle funzioni di sindaco per la durata di mesi due. Rilevati i numerosi e specifici precedenti giudiziari, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto il Santomartino «soggetto sicuramente dotato di pericolosa e nociva attitudine a fare un uso deviante e strumentale della funzione pubblica rivestita, determinandosi a scelte amministrative ispirate all'intento di proteggere interessi di parte anziché quello di salvaguardare il superiore bene generale». Il comportamento di detto amministratore, legato ad una concezione personale ed utilitaristica della gestione della cosa pubblica e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche ricoperte.

La permanenza, pertanto, del sig. Antonio Santomartino nelle cariche di consigliere e di sindaco, viste le gravi, reiterate e persistenti violazioni di legge dal medesimo poste in essere, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Montemurro (Potenza), con conseguente possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Potenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione della misura di rigore della rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Montemurro (Potenza).

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Antonio Santomartino dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Montemurro (Potenza), ricorrendo la fattispecie delle gravi e persistenti violazioni di legge disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Montemurro (Potenza).

Roma, 18 febbraio 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile: SORGE

95A1485

DECRETO 21 febbraio 1995.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Tessennano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giancarlo De Simoni è stato eletto consigliere del comune di Tessennano (Viterbo) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato sindaco;

Visto che nei suoi confronti pendono diversi procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 81, 323, 340, 61, comma 9, del codice penale, nonché per i reati di cui all'art. 594 del codice penale e per violazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Considerato che l'esercizio delle funzioni sindacali da parte del predetto amministratore risulta aver determinato situazioni di conflittualità all'interno dell'ente;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte;

Considerato che la permanenza del sig. Giancarlo De Simoni nelle predette cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giancarlo De Simoni dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Tessennano (Viterbo);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presete decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giancarlo De Simoni è rimosso dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Tessennano (Viterbo)

Roma, 21 febbraio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giancarlo De Simoni è stato eletto consigliere del comune di Tessennano (Viterbo) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, e, successivamente, nominato sindaco.

Il predetto amministratore risulta coinvolto in diversi procedimenti penali per violazione degli articoli 81, 323 del codice penale (abuso di ufficio nella gestione del servizio di scuolabus comunale), articoli 340 e 61, comma 9, del codice penale (interruzione di pubblico servizio con abuso di potere), art. 323 del codice penale (abuso di ufficio in una vicenda legata a lavori pubblici attribuiti a società di cui il sindaco sarebbe il principale interessato), art. 594 del codice civile (ingiuria) e per violazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in merito all'apertura, non autorizzata, di una discarica in territorio comunale.

Risultano, altresì, a carico del sig. Giancarlo De Simoni numerose denunce, alcune delle quali non ancora definite e altre estinte per intervenuta amnistia.

Inoltre, il comportamento del sindaco ha creato situazioni di forte conflittualità all'interno dell'amministrazione comunale che sono sfociate anche in denunce all'autorità giudiziaria, con grave pregiudizio per il prestigio dell'ente.

Da ultimo, ha assunto particolare rilievo il provvedimento con cui il sindaco, in data 16 febbraio 1995, ha ingiunto alla guardia municipale di allontanarsi dal comune.

Detto provvedimento, attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria, ha ingenerato vasta e negativa eco nell'opinione pubblica perché assunto in violazione delle norme in materia di personale.

La rilevanza degli elencati pregiudizi penali denota l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di un amministratore comunale, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse alla carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Giancarlo De Simoni nelle cariche di consigliere e sindaco del comune di Tessennano inquina il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, compromettendone la legalità e la trasparenza e ingenerando grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Viterbo, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche dallo stesso ricoperte e, nelle more, con provvedimento n. 992/13-1/Gab. del 17 febbraio 1995, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giancarlo De Simoni dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Tessennano (Viterbo), ricorrendo la fattispecie dei motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Tessennano (Viterbo).

Roma, 20 febbraio 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile: SORGE

95A1486

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano;

Vista la delibera del 18 novembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1.

(Omissis).

(3) Dalla «Fondazione Banca del Monte di Lombardia» è stata scorporata l'azienda bancaria, *conferita* nella «Banca del Monte di Lombardia S.p.a» in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca del Monte di Lombardia e approvato con decreto ministeriale n. 435828 del 24 giugno 1992.

(Omissis).

Art. 2.

(Omissis).

(2) La Fondazione amministra la partecipazione *nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 o da essa derivata (per fusione od altra causa) e provvederà acciocché gli amministratori da designarsi da essa Fondazione e nominarsi in detta società vengano scelti fra persone particolarmente qualificate e rappresentative nelle attività economiche e professionali ed almeno per il 75%, con arrotondamento per eccesso, residenti o aventi domicilio nelle province di Milano e di Pavia.*

(Omissis).

(6) Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria ed il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse *dalla società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa); può, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie e anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali al perseguimento dei propri scopi statutari.*

(7) *L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di legge.*

Art. 3.

(1) Il patrimonio della Fondazione è *costituito dalla* partecipazione nella *società conferitaria di cui all'art. 1 o da essa derivata (per fusione o altra causa).*

(2) Esso di norma si incrementa per effetto di:

a) accantonamento al fondo di riserva finalizzato a sottoscrizioni di aumenti di capitale della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) nonché accantonamenti a riserva di qualunque specie;

b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

c) avanzi di gestione non destinati ad erogazioni.

(3) Le variazioni del *patrimonio della* Fondazione non comportano modifica del presente statuto.

Art. 4.

(1) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

proventi e rendite derivanti dalla gestione del *proprio* patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti *di cui al secondo comma del presente articolo;*

eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

(2) La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della *società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa).* La riserva può essere investita, esclusivamente, in titoli della *società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa)* e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. *Gli interessi maturati sull'investimento della predetta riserva vanno ad incrementare la stessa.*

(3) La Fondazione destina una quota pari ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento a riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della *società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa)* di cui ai precedenti commi, agli scopi previsti dall'art. 15, comma primo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

(4) Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della *società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa)* costituiscono proventi di natura straordinaria; ove non siano destinate alla riserva di cui al secondo comma del presente articolo, sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento della Fondazione indicati nello scopo istituzionale.

Art. 6.

(1) *Il consiglio di amministrazione è composto da quindici consiglieri.*

(2) *Di essi, tredici sono nominati come segue:* uno dall'amministrazione provinciale di Milano, uno dall'amministrazione provinciale di Pavia, uno dall'amministrazione comunale di Milano, uno dall'amministrazione comunale di Pavia, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, uno da ciascuna amministrazione comunale di Bergamo, di Brescia e di Crema, uno da ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricolatura di Como, di Cremona, di Mantova e di Varese.

(3) *Altri due amministratori sono nominati da un comitato di 20 persone costituito di volta in volta dallo stesso consiglio di amministrazione della Fondazione con delibera adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'intero consiglio (quindici membri). Il comitato deve essere composto da soggetti particolarmente rappresentativi delle varie categorie economiche e professionali e preferibilmente già in rapporto con la banca partecipata, alle cui strutture il consiglio potrà chiedere proposte e pareri circa tali soggetti. Il comitato in unica riunione presso la Fondazione e a maggioranza dei presenti designa i due amministratori, eventualmente anche fra coloro che facciano parte del comitato medesimo. In ogni caso, uno deve essere residente nella provincia di Milano e uno deve essere residente nella provincia di Pavia. Nel caso si dovesse procedere alla nomina di uno solo ovvero alla nomina non*

contemporanea dei due amministratori, si dovrà assicurare comunque il rispetto del criterio di residenza degli stessi come prima indicato. Il comitato deve dare comunicazione al presidente della Fondazione delle nomine effettuate.

(4) *I consiglieri* durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

(5) *Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente; i quali durano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.*

(6) I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, decadenza o altre cause *durano parimenti in carica quattro anni dalla data del provvedimento di nomina.*

(7) *I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalle leggi vigenti per gli esponenti di enti creditizi.*

(8) Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) gli amministratori e i sindaci di aziende ed istituti di credito e di istituzioni finanziarie che non siano partecipate direttamente o indirettamente dalla società conferitaria *o da essa derivata (per fusione o altra causa);*

b) i dipendenti in servizio della Fondazione e della società conferitaria *o da essa derivata (per fusione o altra causa),* il coniuge e i loro parenti fino al secondo grado incluso, *nonché i dipendenti, anche in quiescenza, di altre società bancarie o finanziarie;*

c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

(9) Ove una delle cause di incompatibilità di cui al precedente comma sussista al momento della nomina di un consigliere, ovvero sopravvenga nel corso del mandato, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione e, in ogni caso, il presidente della Fondazione inviterà tempestivamente il medesimo, con lettera raccomandata, a rimuovere la situazione di incompatibilità entro quindici giorni dalla data di tale lettera. Si deve intendere comunque rinunciatario, ove si tratti di nomina, o decaduto dalla carica di consigliere chi non provveda a far cessare la situazione di incompatibilità entro il predetto termine.

(10) Decade, altresì, il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente; *il consigliere decaduto* non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza.

(11) Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascun consigliere, provvederà a darne avviso all'ente cui compete la nomina, *ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, a convocare il consiglio di amministrazione per gli adempimenti di propria competenza.*

(12) Nell'ipotesi in cui la cessazione dalla carica non avvenga per scadenza naturale, sarà compito del presidente di attivarsi presso l'ente cui spetta la nomina entro trenta giorni dalla cessazione stessa, *ovvero a convocare il consiglio per gli adempimenti di propria competenza per le nomine di cui al terzo comma del presente articolo, fermo restando quanto previsto al successivo comma 13.*

(13) *Alla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti o non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Decorso il termine di proroga detti componenti devono intendersi decaduti. Qualora non si provveda alla nomina entro il termine previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina è trasferito al consiglio di amministrazione scegliendo il sostituito nell'ambito territoriale dell'ente che avrebbe dovuto procedere alla nomina, ovvero in conformità ai criteri previsti al terzo comma del presente articolo, o confermando lo stesso consigliere.*

(14) La nomina non comporta rappresentanza degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 7.

(Omissis).

(4) *Il presidente ed il direttore generale della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) possono essere invitati, disgiuntamente o congiuntamente, a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.*

Art. 9.

(Omissis).

(4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, e quindi senza facoltà di delega, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la modifica dello statuto, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia;

b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

c) la nomina del presidente e del vice presidente;

d) la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci, *nei casi previsti dallo statuto;*

e) la nomina del direttore generale e del vice direttore generale;

f) la determinazione dei compensi e delle indennità al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché le modalità di erogazione;

g) la deliberazione, sentito il parere del collegio sindacale, sull'acquisto *o* la cessione di azioni *della società conferitaria o da essa derivata (per fusione od altra causa)* e sulla rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge;

h) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

i) la deliberazione sulla designazione di amministratori e sindaci della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa);

l) la designazione o la nomina di persone a cariche presso *altre* società od enti;

m) la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni;

n) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

o) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

p) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

q) la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

r) la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali.

(5) *Per le deliberazioni concernenti gli argomenti di cui alle lettere a), d), g) del presente articolo, nonché per le deliberazioni di cui all'art. 6, undicesimo comma, ed all'art. 11, decimo comma, è necessario il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica.*

Art. 11.

(1) Presso la Fondazione funziona un collegio, composto da tre sindaci *scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, con le attribuzioni stabilite dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.*

(2) I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti leggi per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso gli enti creditizi.

(3) Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Milano, uno dall'amministrazione comunale di Pavia, l'altro, a turno, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, di Brescia, di Como, di Cremona, di Mantova e di Varese, seguendo l'ordine indicato nel presente comma.

(4) Svolgerà le funzioni di presidente del collegio sindacale, alternativamente e seguendone l'ordine, il sindaco nominato dall'amministrazione comunale di Milano ed il sindaco nominato dall'amministrazione comunale di Pavia.

(5) I sindaci durano in carica per tre anni e possono essere confermati.

(6) Essi devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

(7) Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre; all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

(8) Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

(9) Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi del collegio e/o dei singoli sindaci, in apposito libro.

(10) Valgono per i sindaci le disposizioni di cui al precedente art. 6 in materia di incompatibilità, di nomina e di sostituzione.

(11) Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a *due* riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dalla carica.

(12) Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Art. 13.

(1) Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso fisso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, *nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, che ne dà comunicazione al Ministro del tesoro.*

(2) Gli amministratori ed i sindaci che assumano cariche in società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione devono riversare alla Fondazione stessa i compensi relativi agli incarichi eccedenti il numero di tre, a scelta degli interessati.

Art. 14.

(Omissis).

(6) Le funzioni di direttore generale, di vice direttore generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti che svolgano analoghe mansioni presso la società conferitaria *o da essa derivata (per fusione o altra causa), anche* distaccati dalla medesima.

(Omissis).

Art. 15.

(1) L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

(2) Entro il mese di maggio di ogni anno, *ovvero entro il successivo mese di luglio se la società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) si avvale della possibilità di cui all'art. 2364 del codice civile,* il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

(Omissis).

(6) La relazione che accompagna il bilancio illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione e dà atto del rispetto della norma che concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della *Società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altre cause).*

(Omissis).

Art. 16.

(1) *La Fondazione ha durata illimitata.*

(Omissis).

Art. 17.

(1) I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Fondazione Banca del Monte di Lombardia — *ivi compresi il presidente ed il vice presidente — in carica alla data del 18 novembre 1994* permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e, comunque, fino alla entrata in carica dei loro successori, *fermo quanto previsto all'art. 6, tredicesimo comma, ed all'art. 12, primo comma.*

(2) *Alla nomina degli amministratori di cui al terzo comma dell'art. 6 si provvederà allorquando cesseranno dalla carica, rispettivamente, il presidente ed il vice presidente nominati dal Ministro del tesoro in base alle previgenti norme.*

(3) *Fino a quando non sarà operante il registro dei revisori contabili, i componenti del collegio sindacale andranno scelti tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti, fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo*

95A1473

DECRETO 3 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Vista la delibera del 15 dicembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2 e 11 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2 e 11 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis).

2° Comma.

La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti interessati, pubblici o privati.

3° Comma.

La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria della azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1 ovvero nella società che controlli quest'ultima.

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

4° Comma.

I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio — *fermo il rispetto della normativa in tema di proroga degli organi amministrativi tempo per tempo vigente* — fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

(Omissis).

95A1472

DECRETO 3 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona);

Vista la delibera del 18 dicembre 1994 con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 20 nonché l'inserimento dell'art. 25 nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 20 nonché l'inserimento dell'art. 25 nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 20.

I proventi e le rendite della Fondazione sono utilizzati nell'ordine:

per incremento della speciale riserva di cui alla lettera b) dell'art. 3, in misura non inferiore al 10% dei proventi, al lordo delle spese di funzionamento, derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S.p.a.

(Omissis).

Art. 25.

La nuova previsione di cui all'art. 20 — primo alinea dello statuto — sarà operante a far tempo dal 1° ottobre 1994.

95A1474

DECRETO 8 marzo 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 28 febbraio 1995, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.962 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1995, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di due anni, con decorrenza 28 febbraio 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 28 febbraio 1995 e scadenza 28 febbraio 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 febbraio 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 febbraio 1995, entro le ore 13 del giorno 10 marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 3.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 marzo 1995.

Art. 4.

L'onere per il rimborso del capitale dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1484

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 luglio 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Antonio Marano.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie III, per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Visto il regio decreto 10 marzo 1888, n. 5247, serie III, per l'applicazione di detta legge;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 24 novembre 1971, n. 1199, riguardante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Antonio Marano è autorizzato a firmare «per il Ministro» delle poste e delle telecomunicazioni la corrispondenza concernente gli affari ad esso delegati ai sensi dei successivi articoli, esclusa quella diretta alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed all'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Antonio Marano è autorizzato a firmare i provvedimenti concernenti i settori postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, di competenza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Sono esclusi dalla delega i provvedimenti indicati dal precedente comma che impegnano la responsabilità politica del Ministro nonché quelli di carattere normativo ovvero attinenti all'esercizio dei poteri di vigilanza sulle società concessionarie dei servizi postali e di telecomunicazioni.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Antonio Marano è autorizzato a firmare i provvedimenti decisori dei ricorsi gerarchici presentati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Antonio Marano è delegato a presiedere la commissione centrale del personale dell'Ente poste italiane, in caso di assenza del Ministro.

Art. 5.

1. Il Sottosegretario di Stato, on. Antonio Marano, è incaricato di presiedere la commissione consultiva, prevista dall'art. 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Roma, 16 luglio 1994

Il Ministro: TATARELLA

95A1471

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla sig.ra Schwarzinger Gabriele, cittadina austriaca e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo austriaco «Magister der philosophie» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Università degli studi di Vienna;

Considerato che la sig.ra Schwarzinger Gabriele ha sostenuto presso il Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium di Stockerau un tirocinio di un anno al termine del quale le è stato rilasciato un Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la certificazione in data 3 novembre 1994 del Ministero federale della pubblica istruzione e dell'arte austriaco che attesta l'effettivo conseguimento, da parte dell'interessata, dei titoli sopracitati;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 28 novembre 1994 dal console italiano a Vienna che certifica la regolarità ed il valore legale del titolo abilitante di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dagli esami sostenuti nel corso di studi universitari;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 16 dicembre 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dalla sig.ra Schwarzinger Gabriele, nata a Vienna (Austria) il 19 settembre 1966, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 18 febbraio 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A1465

DECRETO 18 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese e francese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla sig.ra Becker Ulrike, cittadina tedesca e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Ufficio degli esami scientifici a Marburg;

Considerato che la sig.ra Becker Ulrike ha conseguito il titolo «Zweite staatsprufüng für das Lehramt an Gymnasien» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 27 dicembre 1994 dal console italiano in Francoforte sul Meno che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal superamento degli esami sostenuti al termine di due corsi di italiano frequentati presso l'Università degli studi di Gießen;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 27 gennaio 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Becker Ulrike, nata a Kronberg/Taunus (Germania) il 18 dicembre 1964, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese e francese.

Roma, 18 febbraio 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A1466

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 6 marzo 1995.

Rettifiche al decreto ministeriale 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio

sanitario nazionale di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dalla nuova federazione sindacale «Federazione nazionale FP CGIL Sanità-Dirigenza e UIL Sanità-Dirigenza» costituitasi nell'ambito della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;

Visto che alla predetta nuova federazione sindacale aderisce anche la organizzazione sindacale CGIL/Sanità/Dirigenti, indicata nell'art. 1, comma 1, n. 5), del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994 nell'ambito delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, appartenente alla autonoma separata area di contrattazione collettiva in questione;

Visto che alcune amministrazioni del Servizio sanitario nazionale hanno trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica — con riferimento alla direttiva-circolare n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994) — ulteriori dati ed alcune rettifiche di dati precedentemente comunicati, inerenti l'accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Tenuto conto che a seguito delle comunicazioni sopra riportate, la indicata nuova federazione sindacale — in base ai dati in possesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994, n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale nell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale ed è pertanto da includere tra le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ......» e ad «esercitare ...... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ...... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, l'elenco delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, sopra indicate, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del predetto contratto collettivo, è sostituito dal seguente:

1) SNABI;

2) AUPI;

3) CIDA/SIDIRSS;

4) SINAFO;

5) Federazione nazionale FP C.G.I.L. Sanità-Dirigenza e UIL Sanità-Dirigenza;

6) C.I.S.L./FISOS/Dirigenti;

7) USINCI/SICUS («specifica tipologia professionale»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A1442

DECRETO 6 marzo 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 13 gennaio 1995, di rettifica del decreto ministeriale 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendenti dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 13 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, di rettifica del decreto 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994;

Visto che all'art. 1, comma 1, numero 3) del suddetto decreto del Ministro per la funzione pubblica 13 gennaio 1995, per mero errore materiale è stata indicata la denominazione della sigla sindacale C.I.S.L./Ricerca/Dirigenti al posto di C.I.S.L./Ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ......» e ad «esercitare ...... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ...... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione della sigla sindacale indicata nell'art. 1, comma 1, n. 3), del decreto del Ministro per la funzione pubblica 13 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, di rettifica del decreto 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, è così sostituita:

3) C.I.S.L./Ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A1443

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1995), coordinato con la legge di conversione 13 marzo 1995, n. 68 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione,

dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.

2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.

Art. 1-*bis*.

1. *Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto alla metà.*

2. *La lettera* d) *del quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:*

«d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti».

Riferimenti normativi.

— Il comma 1 dell'art. 4 della legge n. 43/1995 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) prevede che: «Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge [avvenuta il 25 febbraio 1995, *n.d.r.*]».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 122/1951 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), come modificato dall'art. 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, dall'art. 1, primo comma, lettera *a)*, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dagli articoli 3, comma 7, e 4, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 271, e, da ultimo, dal presente articolo:

«Art. 14. — La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) *da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;*

b) *da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;*

c) *da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;*

d) *da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.*

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

— Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) così recita:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti».

Art. 2.

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle *A* e *B*.

Art. 3.

1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi nella primavera del 1995, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere a trattativa privata.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A
(prevista dall'art. 2 comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

Segue: TABELLA *A*

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale, collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. – Se più liste provinciali sono collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. – Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate. – In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti nel stesso spazio.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. – I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale. – I contrassegni delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda dev'essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. – La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione a statuto normale, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

TABELLA *B*
(prevista dall'art 2 comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

95A1498

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 13 gennaio 1995.

95A1527

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 per le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, l'iscrizione è rinnovata per anni dieci:

Specie	Varietà	Data D.M.
Carota	Birka	28-12-1984
Cavolfiore	Highlight	28-12-1984
Cetriolo	Scout	28-12-1984
Fagiolo rampicante	Vampire	28-12-1984
Finocchio	Brino	25- 1-1984
Finocchio	Conero	25- 1-1984
Finocchio	Tiber	25- 1-1984
Finocchio	Tusco	25- 1-1984
Indivia scarola	Valdena	25- 1-1984
Lattuga	Tenerife	28-12-1984
Melone	Concorde	28-12-1984
Melone	Saby	11- 5-1982
Peperone	Saladino	28-12-1984
Pomodoro	Indo	28-12-1984
Pomodoro	Sunny	28-12-1984
Zucchino	Herald	28-12-1984

Per la varietà sottoelencate, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, l'iscrizione, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1994, non è rinnovata e le relative sementi potranno essere certificate, controllate e commercializzatefino al 30 giugno 1997:

Specie	Varietà	Data D.M.
Anguria	Grand baby	28-12-1984
Cavolo broccolo	Orion	25- 1-1984
Fagiolo nano	Labrador	28-12-1984
Pomodoro	Roubion	28-12-1984
Zucchino	Ipanema	28-12-1984

Le sottoelencate varietà iscritte o reiscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza:

Specie	Varietà	Data D.M.
Anguria	Sundance	30- 5-1987
Cicoria	Cromo	2- 6-1988
Cipolla	New Mexico yellow grano	2- 6-1988
Cipolla	Vega	25- 1-1984
Cipolla	Yula	25- 1-1984
Fagiolo nano	Clara	31-12-1992
Fagiolo nano	Montecarlo	30- 5-1987
Fagiolo nano	Monterosa	30- 5-1987
Fagiolo nano	Urania	31-12-1992
Lattuga	Sally	16- 2-1989
Melanzana	Floralba	4-12-1985
Melanzana	Mirabelle	28-12-1984
Melanzana	Palmira	21- 2-1994
Melanzana	Picentia	21- 2-1994
Peperone	Ducale	2- 6-1988
Peperone	Padano	30- 5-1987
Pisello a grano rugoso	Bravo	16- 2-1989
Pisello a grano rugoso	Dali	20-11-1987
Pisello a grano rugoso	Pronto	14- 2-1992
Pisello a grano rugoso	Shuttle	16- 2-1989
Pisello a grano rugoso	Sybo	2- 6-1988
Pomodoro	Castore 88-032	21- 2-1994
Pomodoro	Echione 723-85	31-12-1992
Pomodoro	Eracle	30- 5-1987
Pomodoro	Erito 724-85	31-12-1992
Pomodoro	Eufemo 393-81	31-12-1992
Pomodoro	Iliade 444-82	31-12-1992
Pomodoro	Linceo	15- 4-1986
Pomodoro	Meleagro 442-82	31-12-1992
Pomodoro	San Remì	30- 5-1987
Zucchino	Albula	20-11-1987
Zucchino	Mongolfiera	20-11-1987
Zucchino	Surisana	11- 5-1982

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
63. *Girasole-Helianthus annuus L.*	
Fior	20- 3-1992
Fluor	20- 3-1992
Meteor	20- 3-1992
Mielor	20- 3-1992
67. *Soia-Glycine max*	
Fadir	9- 3-1988

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
80. *Mais-Zea mays L.*	
Agus	15- 4-1986
Aliber	9- 3-1988
Alimir	20-12-1988
Athenis	15- 1-1990
Cora	15- 4-1986
Duca	20- 3-1992
Florida	20- 3-1992
Goldek	21- 2-1994
Itala	9- 3-1988
Ivana	30- 6-1987
Libris	25- 2-1993
Moana	20-12-1988
Palma	30- 5-1987
Tonnis	20- 3-1992
Venusia	25- 2-1993

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, viene affidata al responsabile di seguito indicato:

80. Mais-Zea mays L.: Agribest, Agriplus, Agritop e Lombardo:
da: Agrigenetics Co. - San Diego, California 92121 (USA), a: Agrigenetics Co. - San Diego, California 92121 (USA) & Agrigentics S.r.l. - 44028 Poggio Renatico (Ferrara).

13. Festuca arurindinacea L.: Vera.

35. Erba medica-Medicago sativa L.: Itaca:
da: dott. Quintilio Catena - 60015 Falconara Marittima (Ancona), a: Luca Catena - 60015 Falconara Marittima (Ancona).

35. Erba medica-Medicago sativa L.: Itaca:
da: Luca Catena - 60015 Falconara Marittima (Ancona), a: Isea S p a. - 60015 Falconara Marittima (Ancona).

80. Mais-Zea mays L.: Brianza e Spluga:
da: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma, a: Stefanoni Clara - 31045 Motta di Livenza (Treviso).

13. Festuca arundinacea-Festuca arundinacea Schreber: Tangaroa.

18. Loglio perenne o Loietto inglese-Lolium perenne L.: Cinquale.

30. Ginestrino-Lotus corniculatus: San Gabriele.

39. Trifoglio alessandrino-Trifolium alexandrinum L.: Akenaton.

41. Trifoglio incarnato-Trifolium incarnatum L.: Rosa.

44. Trifoglio persico-Trifolium resupinatum: Marco Polo:
da: Pratense S.r.l - 15100 Alessandria, a: Semital S.r.l. - 15100 Alessandria.

35. Erba medica-Medicago sativa L.: Hunter River e Maga.

42. Trifoglio pratense (violetto)-Trifolium pratense L.: Quinequeli:
da: Pratense S.r.l. - 15100 Alessandria & South Australian Department of Agriculture - Adelaide (AU), a: Semital S.r.l. - 15100 Alessandria & South Australian Department of Agriculture - Adelaide (AU).

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 la denominazione delle varietà sottoelencate viene modificata con la dizione a fianco indicata:

35. Erba medica-Medicago sativa L.:
da: Palladio, a: La Rocca del Palladio.

80. Zea mays L. - Maïs:
da: Aliboss, a: Starter;
da: Alitek, a: Crato;
da: Allodola, a: Spluga;
da: Athos, a: Enrico;
da: Belice, a: Senna;
da: Big 888, a: Bigger;
da: Modular, a: Molar;
da: Sparviero, a: Brianza.

95A1450

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 marzo 1995

Dollaro USA	1.690,49
ECU	2.193,75
Marco tedesco	1.205,34
Franco francese	337,05
Lira sterlina	2.674,36
Fiorino olandese	1.074,42
Franco belga	58,107
Peseta spagnola	13,048
Corona danese	298,75
Lira irlandese	2.664,72
Dracma greca	7,408
Escudo portoghese	11,395
Dollaro canadese	1.198,08
Yen giapponese	18,758
Franco svizzero	1.444,86
Scellino austriaco	171,22
Corona norvegese	268,87
Corona svedese	232,58
Marco finlandese	384,33
Dollaro australiano	1.260,60

95A1541

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Importazioni di prodotti siderurgici CECA da Russia ed Ucraina. (Comunicato n. 2)

Si fa seguito alla circolare 30 dicembre 1994, n. 7, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 1995, ed al comunicato n. 1/95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1995, relativi alle importazioni di prodotti siderurgici CECA, in particolare da Russia ed Ucraina.

Allo scopo di chiarire taluni dubbi manifestati dagli operatori, si comunica che la Commissione dell'UE ha confermato che i requisiti introdotti ai sensi della racc. 73/95, ed in particolare l'obbligo di produrre una licenza di esportazione ed il certificato d'origine si applicano, dal 23 gennaio 1995, ai prodotti siderurgici CECA russi ed ucraini, indicati nell'all. I alla racc. 3118/94, prescindendo da qualsiasi autorizzazione (o documento di sorveglianza) precedentemente rilasciati sulla base della stessa racc. 3118/94.

Sono fatte salve le sole merci viaggianti verso la Comunità prima del 23 gennaio 1995.

95A1477

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione al Centro studi «Piero Gobetti», in Torino ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 8 febbraio 1995, il Centro studi «Piero Gobetti», con sede in Torino, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta del sen. Norberto Bobbio, consistente nella somma di L. 46.900.000 per l'acquisto, la manutenzione, la protezione ed il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° gennaio 1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

95A1451

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1995 rispetto a febbraio 1994 risulta pari a più 4,3 (quattrovirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1995 rispetto a febbraio 1993 risulta pari a più 8,7 (ottovirgolasette).

95A1503

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 3 aprile 1995, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1995:

1) 6% S.S. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 505 titoli di L. 50.000
» 363 titoli di » 250.000
» 696 titoli di » 500.000
» 1.856 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.320.000.000.

2) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.225 titoli di L. 50.000
» 359 titoli di » 500.000
» 392 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 642.750.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.197 titoli di L. 50.000
» 1.396 titoli di » 500.000
» 1.106 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.948.850.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 331 titoli di L. 50.000
» 344 titoli di » 500.000
» 208 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 396.550.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 838 titoli di L. 50.000
» 739 titoli di » 500.000
» 487 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 898.400.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 608 titoli di L. 50.000
» 587 titoli di » 500.000
» 608 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 931.900.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 830 titoli di L. 50.000
» 1.175 titoli di » 500.000
» 885 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.514.000.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 881 titoli di L. 50.000
» 776 titoli di » 500.000
» 449 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 881.050.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 542 titoli di L. 50.000
» 616 titoli di » 500.000
» 806 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.141.100.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 786 titoli di L. 50.000
» 1.058 titoli di » 500.000
» 818 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.386.300.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 115 titoli di L. 50.000
» 277 titoli di » 500.000
» 182 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 326.250.000.

3) 7% S.S. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di: n. 31 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.185.000.000.

4) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 541 titoli di L. 50.000
» 373 titoli di » 500.000
» 350 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 563.550.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 55 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 55.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 799 titoli di L. 50.000
» 1.596 titoli di » 500.000
» 1.504 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.341.950.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 449 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 500.000
» 573 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 769.450.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 531 titoli di L. 100.000
» 430 titoli di » 500.000
» 548 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 816.100.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 604 titoli di L. 100.000
» 1.156 titoli di » 500.000
» 1.876 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.514.400.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 325 titoli di L. 100.000
» 674 titoli di » 500.000
» 1.414 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.783.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 470 titoli di L. 100.000
» 1.035 titoli di » 500.000
» 2.861 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.425.500.000;

5) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 208 titoli di L. 100.000
» 388 titoli di » 500.000
» 4.040 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.254.800.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 178 titoli di L. 100.000
» 559 titoli di » 500.000
» 6.923 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.220.300.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 302 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 310.100.000.

6) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 74 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 77.800.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 42 titoli di L. 100.000
» 159 titoli di » 500.000
» 2.574 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.657.700.000.

7) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 1.322 titoli di » 1.000.000
» 230 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.482.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 100.000
» 36 titoli di » 500.000
» 5.952 titoli di » 1.000.000
» 862 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.282.100.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 500.000
» 3.139 titoli di » 1.000.000
» 592 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.103.000.000.

8) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 57 titoli di L. 100.000
» 167 titoli di » 500.000
» 1.947 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.036.200.000.

9) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 587 titoli di L. 1.000.000
» 86 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.017.000.000.

Emissione II 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 1.432 titoli di L. 1.000.000
» 571 titoli di » 5.000.000
» 369 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.977.000 000.

10) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 893 titoli di L. 1.000.000
» 582 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.803.000.000.

11) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 844 titoli di L. 1.000.000
» 945 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.569.000.000;

Emissione 1983 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 45 titoli di L. 1.000.000
» 81 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 450.000.000.

12) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 1.099 titoli di L. 1.000.000
» 844 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.319.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 527 titoli di L. 1.000.000
» 436 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.707.000.000;

Emissione 1983 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 1.000.000
» 30 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 168.000.000.

13) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 905 titoli di L. 1.000.000
» 370 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.755.000.000.

Totale generale L. 94.031.200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

95A1504

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento dell'acqua minerale «Balda» in comune di Bardolino

Con provvedimento n. 6905 del 28 dicembre 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la Balda - S.p.a., con sede in Cisano di Bardolino (Verona), via Peschiera n. 3, codice fiscale 01456940350, ad aprire ad esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Balda» in comune di Bardolino (Verona);

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento è stata assunta dal dott. Michele Perini.

95A1452

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, commi 10 e 12, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. M04 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A1505

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L. 357.000**
	- semestrale	**L. 195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L. 65.500**
	- semestrale	**L. 46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L. 200.000**
	- semestrale	**L. 109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L. 65.000**
	- semestrale	**L. 45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**L. 199.500**
	- semestrale	**L. 108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	**L. 687.000**
	- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima prescelto con la somma di **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 1 0 9 5 *

L. 1.300